

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, PACE, PEDRIZZI
e BEVILACQUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, in materia di previdenza integrativa privata

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha dettato nuove norme in materia previdenziale, con la duplice finalità di:

a) stabilire un più uniforme regime di regole, armonizzando tra loro i numerosi regimi pensionistici esistenti nel nostro ordinamento;

b) migliorare gli equilibri finanziari del sistema, correggendone il crescente disavanzo mediante le consistenti economie di spesa previste dalla nuova disciplina (circa 108 mila miliardi nel decennio).

Rispetto a queste finalità le incertezze sono enormi. Ha dettato fin dall'inizio notevoli perplessità la norma recata dall'articolo 15, comma 5, della legge di riforma che, modificando la previgente disciplina della previdenza complementare come prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ha dettato norme restrittive sui fondi previdenziali integrativi; tali norme vengono ad incidere oltre che su forme integrative riguardanti istituti di natura pubblica, anche su fondi di carattere esclusivamente privato.

Il predetto comma, che aggiunge un comma 8-*quinqües* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, ha infatti stabilito che per tutte quelle forme pensionistiche private costituite prima dell'entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, l'accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e di vecchiaia è consentito subordinatamente alla liquidazione delle medesime prestazioni da parte del sistema pensionistico obbligatorio. Ciò sta a significare, in sostanza, che qualora nei fondi in esame siano previste prestazioni pensionistiche (di anzianità e vecchiaia) anticipate rispetto a quelle ottenibili nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria (se, ad esempio, è possibile il pensionamento di

anzianità con un minor periodo contributivo o un trattamento di vecchiaia ad età inferiore), tali prestazioni potranno essere ora corrisposte solo subordinatamente all'ottenimento dei medesimi trattamenti nel regime generale.

La restrizione ha effetto prevalentemente nell'ambito del settore creditizio, ove sono previste prestazioni integrative aventi le caratteristiche considerate nel citato comma 8-*quinqües*. E tuttavia essa opera in maniera non uniforme, colpendo in particolare gli enti creditizi privati. Le prestazioni integrative in esame sono infatti previste:

a) nell'autorità bancaria centrale (Banca d'Italia) e nelle altre autorità di vigilanza (CONSOB e Autorità *antitrust*);

b) negli enti pubblici creditizi e nelle società per azioni bancarie ex enti pubblici;

c) negli istituti creditizi privati.

Quanto alla prima categoria di destinatari, però, la disciplina - restrittiva - dettata dall'articolo 18, comma 8-*quinqües*, ha vigenza solo transitoria, poiché l'articolo 2, comma 23, lettera b), della legge di riforma del 1995 detta una espressa norma di delega per una ridefinizione complessiva dei trattamenti anche di tale categoria di personale (mediante il rinvio al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che cita espressamente i dipendenti considerati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, nonché dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, concernenti, rispettivamente, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato), stabilendo che l'articolo 18, comma 8-*quinqües*, si applica soltanto fino a che non verranno emanate le norme delegate.

Quanto alla seconda categoria, l'articolo 3, comma 19, della legge n. 335 del 1995 in oggetto estende ad essa le regole dettate per il regime pensionistico generale «salvo che non venga diversamente disposto, in sede di contrattazione collettiva»: e poiché i fondi previdenziali vigenti nei regimi aziendali integrativi previsti dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, sono di fonte contrattuale, continueranno a trovare applicazione i relativi trattamenti, anche in deroga alle norme generali.

Per la terza categoria di destinatari, il comma 8-*quinqües* dell'articolo 18 trova invece piena ed integrale applicazione. Applicazione che (a parte i profili di parità di trattamento con i lavoratori degli enti creditizi pubblici, che invece, come ora detto, ne sono esclusi) appare tanto più ingiustificabile se si considera che questa, a differenza delle due precedenti, è l'unica categoria i

cui fondi aziendali (ad esempio quelli delle Casse di risparmio) non solo sono di carattere esclusivamente privato, ma vengono finanziati integralmente a spese dei destinatari, senza alcun riflesso, neanche indiretto, sulle finanze pubbliche.

Alla luce di tali considerazioni, e nel pieno rispetto delle finalità finanziarie perseguite dalla legge di riforma del sistema pensionistico, appare necessaria una modifica del comma in esame, escludendone l'applicabilità nei confronti dei lavoratori degli enti creditizi privati. A tal fine l'articolo 1 del disegno di legge modifica il comma 8-*quinqües* dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 335 del 1995, circoscrivendone l'applicabilità ai soli fini richiesti - per il conseguimento dei preventivati obiettivi finanziari - dall'articolo 2, comma 23, della medesima legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma *8-quinquies* dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dal comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

«*8-quinquies*. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, non è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento».